

Circolare: 73/2021

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-13967/I.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data: 8 giugno 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Oggetto: Legge 69/2021 di conversione del DL 41/2021

Loro Sedi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021 – SO 21/L - è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 - “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” (allegata).

Si segnalano in particolare gli articoli 18-bis, 20 e 21 così come illustrati nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 18-bis - (*Indennità Covid-19 per lavoratori in somministrazione del comparto sanità*)

Riconosce un'indennità connessa all'emergenza da Covid-19 in atto in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'importo della suddetta indennità e le relative modalità di erogazione sono definiti – entro un limite massimo di spesa pari a 8 mln di euro per il 2021 – con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni (comma 1).

All'indennità in esame si applica la previsione di cui all'articolo 10-bis del D.L. 137/2020 in base alla quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito (comma 1, ultimo periodo).

Articolo 20 (*Disposizioni in materia di vaccinazioni contro il COVID-19 e in materia di farmaci*)

Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziare per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione.

Il comma 2 lett. c) opera una revisione della disciplina relativa agli operatori per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 prevedendo, tra l'altro, il coinvolgimento anche dei biologi, degli infermieri pediatrici, ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologica medica e degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione opportunamente formati.



Al comma 2 lett. e) al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Al comma 2 lett. g) è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19».

Al riguardo, la disciplina prevede che il suddetto Commissario straordinario individui, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco. Il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie. I professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario.

IL Comma 2 lett.h) opera una revisione della disciplina temporanea che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico. Tale revisione - ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021 -: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici, eventualmente assistiti (come prevedeva sempre il testo previgente) da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato.

La novella - così come il testo previgente - opera uno specifico richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). Anche quest'ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle condizioni e modalità poste dalla novella. In base ad esse, i farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall'Istituto superiore di sanità e relativo anche alla disciplina del consenso informato; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; al riguardo, la novella specifica che nell'ambito dei suddetti accordi devono essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Si ricorda che il 29 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le regioni, le province autonome, FEDERFARMA177 e ASSOFARM178, con il quale si è inteso definire a livello nazionale una regolamentazione attuativa esaustiva (allegato).



L'Accordo prevede espressamente all'allegato 3 il rilascio di un Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione da parte di medici o infermieri. A questo scopo questa Federazione ha sottoscritto digitalmente con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti il Protocollo contenente linee guida per l'esercitazione pratica per la somministrazione di vaccinazioni. (allegato sia il documento firmato digitalmente che un semplice pdf). Sarà competenza dell'infermiere concordare un compenso con il committente. Si pregano gli Ordini in indirizzo di divulgare il Protocollo ai propri iscritti.

Art. 20-ter :*In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.*

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.